

## AS1889 - DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA

Roma, 16 maggio 2023

Presidente del Senato della Repubblica  
Presidente della Camera dei Deputati

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 9 maggio 2023, ha inteso formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/1990, in merito alla disciplina delle tariffe imposte per le verifiche sui dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi, prevista dall'articolo 7-bis del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, introdotto dall'articolo 36, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Come noto, il D.P.R. n. 462/2001, recante *“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”*, disciplina i procedimenti relativi alla denuncia di installazioni e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, collocati nei luoghi di lavoro.

A tal fine, gli articoli 4 e 6, prevedono l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare verifiche periodiche, rispettivamente per gli *“impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche”* (articolo 4) e per gli *“impianti in luoghi con pericolo di esplosione”* (articolo 6) stabilendo che, per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolga all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) o all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale (ARPA) o a eventuali organismi individuati dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI. Il successivo articolo 7-bis, comma 4, dispone che *“Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni”*.

In altre parole, per le tariffe relative alle verifiche obbligatorie imposte dal D.P.R. n. 462/2001, il legislatore ha espressamente rinviato al c.d. Tariffario ISPESL, senza prevedere alcuna possibilità di deroga o di discostamento da esso.

Nella relazione illustrativa al D.L. n. 162/2019, che ha introdotto il citato articolo 7-bis, la disposizione viene giustificata affermando che essa *“prevede che gli organismi privati, incaricati della verifica dal datore di lavoro, versino ad INAIL il 5% della tariffa applicata per la verifica. Per garantire l'uniformità dei versamenti, da parte degli organismi privati ad INAIL, occorre adottare un tariffario unico nazionale, come già avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi di pressione, e per la revisione degli autoveicoli, settori in cui – analogamente a quello delle verifiche degli impianti elettrici – occorre privilegiare la professionalità e la competenza, nell'interesse della sicurezza degli utenti e dei lavoratori. L'adozione di un unico tariffario nazionale per le verifiche degli impianti elettrici è di facile attuazione, in quanto per tali verifiche già esiste un tariffario nazionale [...]”*.

Al riguardo, l'Autorità rileva che la fissazione di una tariffa per la fornitura dei servizi in esame appare idonea a incidere sulle dinamiche concorrenziali tra gli organismi che svolgono tale attività, annullando *tout court* una importante variabile concorrenziale, qual è il prezzo. Al contempo, le giustificazioni addotte nella Relazione Illustrativa non appaiono sufficienti a controbilanciare gli effetti negativi della norma posto che, come avviene per altri settori, gli *standard* qualitativi e professionali possono essere garantiti – e invero appaiono già garantiti – attraverso altri meccanismi e controlli meno lesivi della concorrenza.

A tal fine, in linea con i propri precedenti<sup>1</sup>, l'Autorità evidenzia che la fissazione di una tariffa si pone in contrasto con le misure di liberalizzazione adottate dal legislatore, che hanno inteso eliminare dall'ordinamento le restrizioni all'esercizio delle attività economiche che non siano giustificate da esigenze imperative di interesse generale e costituzionalmente rilevanti. Più in particolare, ai sensi dell'articolo 34 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”* (c.d. Salva Italia) e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, *“la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti: [...]f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi [...]”*. Analoghe disposizioni erano già contenute nel D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”* (c.d. Manovra Bis), e convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale, all'articolo 3, prevede l'abrogazione delle norme recanti *“l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi”*.

Quanto alle giustificazioni addotte dal legislatore nella citata Relazione Illustrativa, si ritiene che esse possano essere soddisfatte attraverso altri presidi e controlli meno lesivi della concorrenza. Al riguardo, si consideri che la normativa vigente già stabilisce che gli organismi che possono fornire i servizi in esame siano soggetti a una previa selezione, sulla base di criteri qualitativi e di professionalità, essendo essi individuati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI; inoltre, detti organismi devono attenersi a stringenti linee guida e sono soggetti alla vigilanza e al controllo da parte di enti pubblici quali ASL e ARPA; infine, i servizi in parola appaiono standardizzati e la loro esecuzione è temporalmente scandita per legge.

Per quel che concerne, poi la necessità di uniformità della contribuzione in favore dell'INAIL, si ritiene possibile che la stessa sia garantita attraverso modalità diverse dalla previsione di una tariffa fissa, altrettanto efficace ma meno lesive della concorrenza, come, ad esempio, la fissazione di una contribuzione a quota fissa anziché percentuale.

Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorità ritiene che l'imposizione della tariffa fissa per i servizi sopra descritti sia idonea a incidere sulle dinamiche concorrenziali nella loro fornitura e non possa giustificarsi nell'ambito del bilanciamento tra le esigenze di tutela della sicurezza e quelle di tutela della concorrenza, non risultando né necessaria né proporzionata all'obiettivo di garantire il livello qualitativo del servizio, il quale appare già tutelato dai descritti presidi autorizzativi e di controllo.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

<sup>1</sup> Cfr. AS1874 - *Tariffa per la revisione dei veicoli a motore* del 16 dicembre 2022, in Bollettino n. 1/2023; AS1555 - *Città Metropolitana di Napoli - Tariffe per le operazioni di revisione dei veicoli a motore del nuovo Codice della Strada* del 3 dicembre 2018, in Bollettino n. 2/2019.